

SECONDO ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" - AREA DEGLI ISTRUTTORI" DELL'UNIONE BASSA REGGIANA

L'anno 2025, nel/i giorno/i indicato/i nel certificato di apposizione delle firme digitali

TRA

Il COMUNE DI REGGIO EMILIA con sede in Piazza Prampolini n. 1, C.A.P. 42121 Comune Reggio Emilia (RE), codice fiscale 00145920351 nella persona della Dott.ssa Medicina Isabella in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Comune di Reggio Emilia, domiciliata per la carica presso il Comune di Reggio Emilia, in esecuzione del decreto di nomina del Sindaco P.G. n. n. 85987 del 28/03/2025;

E

L'UNIONE BASSA REGGIANA con sede Piazza Mazzini n.1, 42016 Guastalla (RE) codice fiscale: 90013600359 nella persona del Dirigente dell'Area Sicurezza e Territorio Dott. Francesco Crudo domiciliato per la carica presso l'Unione Bassa Reggiana, in forza del decreto di nomina del Presidente dell'Unione n. 10 del 04/07/2023;

PREMESSO CHE:

- in virtù del principio di economia procedurale, gli Enti del Comparto Funzioni locali possono avvalersi delle graduatorie predisposte e formate da altri Enti del Comparto Funzioni locali, nel rispetto dei diritti dei candidati utilmente collocatisi nella graduatoria di merito;
- l'art. 9 della Legge 16.01.2003 n. 3, prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità di un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della legge 400/1988;
- nel perdurare della mancata adozione del predetto regolamento, l'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, ha poi stabilito che, "in attesa dell'emanazione del [menzionato] regolamento, le amministrazioni pubbliche [...] possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate";
- la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sentenza n 864 del 19.05.2011 chiarisce che "l'art. 3 comma 61 e l'art. 9 della legge 3/2003 si applicano anche alle amministrazioni comunali" e sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano "riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo", che

concettualmente "implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo";

- la direttiva n. 3/2018 del 24.04.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad oggetto "Linee guida sulle procedure concorsuali" si rende applicabile per quanto compatibile con le disposizioni regolamentari vigenti;
- l'art. 35 comma 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ... omissis...

Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo. ...omissis... Espletata la verifica di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o a tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione;

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge n. 8 del 28.02.2020, di conversione del D.L. n. 162/2019 che all'art. 17 comma 1 bis, consente agli enti locali di scorrere le graduatorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 91 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Richiamate la Determinazione Dirigenziale del Comune di Reggio Emilia n. ____ di RUAD del ____ e la Delibera della Giunta dell'Unione Bassa Reggiana n. _____ del _____ con le quali è stato approvato lo schema del presente accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Finalità

1. Il presente accordo si propone di conseguire le finalità specificate in premessa, qui integralmente richiamate.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente convenzione autorizza il Comune di Reggio Emilia all'utilizzo della graduatoria per l'assunzione di n. 2 (due) unità di personale con profilo di "Agente" di Polizia Locale - Area degli istruttori - a tempo indeterminato e pieno dell'Unione Bassa Reggiana giusto avviso di

- selezione approvato dalla stessa Unione con Determinazione n. 128 del 15/02/2025;
2. L'utilizzo della graduatoria è finalizzato all'assunzione di n. 2 (due) "Agente di Polizia Locale" presso il Comune di Reggio Emilia;
 3. La presente convenzione non costituisce tuttavia alcun vincolo per il Comune di Reggio Emilia, che si riserva di ricorrere anche ad ulteriori e diversi sistemi di reclutamento.

Art. 3 - Gestione e utilizzo della graduatoria

1. L'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana è titolare della graduatoria, la gestisce e mantiene sempre la priorità nell'utilizzo della stessa rispetto alle esigenze della stessa Unione;
2. Il Comune di Reggio Emilia utilizzerà la graduatoria assumendo a tempo indeterminato n. 2 (due) figure a partire dal/dalla primo/a candidato/a idoneo/a disponibile all'assunzione in base al fabbisogno programmato e richiesto;
3. La nota di accettazione della proposta di assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune firmatario, riportante la stampigliatura del numero di protocollo assegnato dallo stesso Comune, deve essere tempestivamente comunicata via P.E.C. all'indirizzo unionebassareggiana@cert.provincia.re.it
4. I candidati inseriti in graduatoria hanno facoltà di rinunciare all'assunzione presso il Comune firmatario, senza perdere la propria posizione in graduatoria presso l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana;
5. Il candidato che prende servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Reggio Emilia non verrà più ricontattato per ulteriori proposte di assunzione dall'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana o da altri enti ai quali l'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana vorrà concedere l'utilizzo della graduatoria;
6. L'accordo riguarda unicamente le procedure di selezione del personale. Resta inteso che altri obblighi legati alle assunzioni, nonché le relative responsabilità sono a totale carico delle amministrazioni firmatarie.

Art. 3 Durata

1. L'accordo decorre dalla data di stipula e ha durata sino all'assunzione di n. 2 (due) unità di "Agente di Polizia Locale" presso il Comune firmatario, ovvero sino a scorrimento dell'elenco degli idonei da parte dello stesso Comune senza che avvenga il perfezionamento dell'assunzione di una o di entrambe le unità di "Agente di Polizia Locale".

Art. 4 - Costi

1. Per l'utilizzo della graduatoria il Comune firmatario si impegna a versare all'Unione Bassa Reggiana, per ciascuna figura di "Agente di Polizia Locale" assunta dallo stesso Comune, il 7,69% del costo totale relativo alla procedura selettiva di riferimento, per un importo quantificato in € 473,12 (euro quattrocentosettantatre virgola dodici) per ciascuna figura di "Agente di Polizia Locale" assunta dal Comune di Reggio Emilia, a titolo di rimborso per compartecipazione delle spese di gestione della procedura concorsuale, entro 30 giorni dall'avvenuta assunzione di ciascuna delle due unità di "Agente di Polizia Locale".

Art. 5 – Modalità di risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione.
2. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.

Art. 6 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda al Codice Civile ed alle Leggi in materia.

La presente Convenzione è sottoposta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della "tariffa parte II" del D.P.R. 26/04/1986, n° 131 con spese esclusivamente a carico di chi ne richiede l'adempimento ed è altresì esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata sotto la lettera "B" al D.P.R. 26/10/1972, n° 642.

Il presente atto, sostanziando la fattispecie di cui all'art. 15 L. 241/90, viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dell'art. 15 comma 2-bis L. 7-8-1990 n. 241 e s.m.i..

La presente Convenzione, trattandosi di un contratto in difetto di contestualità spazio-temporale, sarà assunta al Protocollo Generale dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana (data certa) e contestualmente repertoriata a far data dalla ricezione da parte dell'Unione medesima del documento sottoscritto digitalmente da parte del Comune di Reggio Emilia ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. nonché per la forma contrattuale si invocano gli artt. 2702 e 2704 c.c..

La presente Convenzione sarà archiviata presso il Servizio Segreteria dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana che provvederà alla conservazione a norma di legge presso il Polo Archivistico Regionale (ParER).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ex art. 21 D.Lgs. 82/2005 s.m.i..

Per il Comune di Reggio Emilia
Dott.ssa Isabella Medicina

Per l'Unione dei Comuni Bassa Reggiana
Dott. Francesco Crudo